



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 6 DEL 03-04-2020

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 03-04-2020

Oggetto: CHIUSURA DEI CIMITERI ALLE VISITE

L'anno duemilaventi addì tre del mese di aprile, il Sindaco

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art.3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree "a contenimento rafforzato", tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;
VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all'intero territorio nazionale;
DATO ATTO che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del Coronavirus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi con i quali sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;
RITENUTO, in questa fase di estrema diffusività del virus, di limitare per quanto più possibile la mobilità dei cittadini, provvedendo ad interdire le visite ai cimiteri in linea con i provvedimenti adottati a livello centrale e regionale;
VISTO il Tuel, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
VISTO, in particolare, l'art.50, comma 5, del Tuel;
VISTO lo Statuto comunale

ORDINA

Per le motivazioni e sulla base della normativa citata in premessa, da oggi 03/04/2020 e fino a data da definirsi, la chiusura alle visite di tutti cimiteri comunali (Farneta, Frontino, Capoluogo e Pelingo).

Per i cimiteri, rimangono garantiti i servizi essenziali, con particolare riferimento alle tumulazioni e alle inumazioni.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00€ a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs.267/2000

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line, comunicata sul sito istituzionale, trasmessa ai Responsabili del I° e II° Settore, al Comandante della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Acqualagna, alla Prefettura di Pesaro e Urbino

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2020 al 18-04-2020

Lì 03-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2020 al 18-04-2020

Lì 03-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi